



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 5 novembre 2018

Osservazioni al DCO 516/2018/R/gas "Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 - Orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali"

Osservazioni di carattere generale

Vorremmo innanzitutto segnalare come la vicenda oggetto della presente consultazione confermi quanto da tempo anche da noi sostenuto, ovvero che la permanenza dei regimi di tutela non sia necessariamente garanzia di una maggiore protezione per i clienti finali.

Inoltre, qualora fosse implementata l'opzione 1, vorremmo altresì segnalare come le modalità di recupero andrebbero anche in direzione contraria rispetto a quanto recentemente disposto dalla disciplina che ha introdotto la cd. "prescrizione breve" per i consumi di energia.

Entrando maggiormente nel merito del contenuto del DCO in oggetto, riteniamo che la sentenza del Consiglio di Stato 4825/16 di annullamento della Delibera ARG/gas 89/10 (nonché delle successive correlate) e le previsioni della Delibera 737/2018/R/gas configurino di fatto il diritto dei venditori che nel biennio 2010-12 hanno fornito gas a clienti in tutela, a rifatturare i suddetti volumi alle condizioni di prezzo rideterminate dall'Autorità.

In tal senso ci preme fin da subito precisare che le somme di cui in analisi costituirebbero margini sui ricavi dei venditori coinvolti: è quindi auspicabile che si introduca una modalità operativa che consenta al singolo venditore avente diritto il recupero della totalità delle somme risultanti dai ricalcoli.

Aggiungiamo inoltre che la soluzione che sarà adottata dovrebbe essere caratterizzata da limitata onerosità implementativa oltre che da basso rischio di contenzioso: in tal senso la soluzione che prevede un recupero mediante l'introduzione di una nuova componente della tariffa di distribuzione ci sembra essere la più aderente agli obiettivi di cui sopra.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di carattere puntuale

Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?

Non condivideremmo la proposta di regolazione diretta dei pagamenti per i seguenti motivi:

- la soluzione si presterebbe ad un elevato rischio contenzioso. La fatturazione dei clienti ormai non più in fornitura (perché si tratterebbe di forniture ormai cessate, non più servite dal venditore interessato a seguito di *switch-out* con altro venditore o, ancora, per voltura o disattivazione del PdR) costituirebbe un elemento di elevata criticità: da un lato non è affatto garantita la possibilità di raggiungere effettivamente tali clienti e dall'altro, sempre che si riescano a recapitare le fatture, non sarebbe affatto certa la riscossione degli importi richiesti, essendo venuto meno il rapporto contrattuale che ne legittimerebbe la richiesta;
- la soluzione ci appare di eccessiva complessità implementativa. In particolare l'emissione nella sola prima fattura in ciclo successiva all'entrata in vigore del provvedimento potrebbe non garantire il pieno raggiungimento dei clienti finali a cui occorre fatturare il ricalcolo.

Q2. Si condividono gli elementi minimi dell'informativa illustrati al paragrafo 3.5? Quali eventuali ulteriori elementi dovrebbe contenere?

(N.B.: risposta in ordine al singolo quesito Q2, ferma restando la non condivisione della proposta che prevedrebbe la regolazione diretta dei pagamenti).

Per quanto riguarderebbe l'indicazione del recapito cui il cliente potrebbe rivolgersi per ottenere maggiori informazioni e chiarimenti, preferiremmo una gestione centralizzata di questo aspetto, ad esempio affidando tale compito allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Per quanto riguarderebbe invece l'indicazione della facoltà del cliente di ottenere la rateizzazione, si veda la risposta al Q4.

Q3. In alternativa, potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall'Autorità?

(N.B.: risposta in ordine al singolo quesito Q3, ferma restando la non condivisione della proposta che prevede la regolazione diretta dei pagamenti).

Preferiremmo un testo predisposto dall'Autorità, così da evitare difformità.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? Se no, per quali motivi?

(N.B.: risposta in ordine al singolo quesito Q4, ferma restando la non condivisione della proposta che prevedrebbe la regolazione diretta dei pagamenti).

Non condividiamo le modalità di rateizzazione proposte. Più in particolare riteniamo assolutamente eccessiva l'introduzione di tali obblighi per importi così esigui (23€, imposte incluse, per cliente medio da 1400 Smc/anno). Riteniamo piuttosto che dovrebbe essere introdotto, per i soli clienti domestici, un limite minimo di consumo, ad esempio pari a 3600 Smc/anno (corrispondente a circa 60 €, imposte incluse) al di sotto del quale non vi è obbligo di offrire la rateizzazione (fermo restando la possibilità di scelta del singolo venditore di offrirla comunque).

Inoltre, per come testualmente formulato nel DCO in oggetto, l'obbligo di proporre la rateizzazione nei casi in cui il cliente sia ancora servito dal medesimo venditore (in condizioni di tutela oppure nel mercato libero, punto 3.3 del DCO) sembrerebbe irragionevolmente esteso all'intera fattura di ricalcolo.

In alternativa proporremo una rateizzazione "predeterminata", ovvero una ripartizione del solo singolo ammontare (stima: 23 € per il cliente medio, si veda punto 2.6 del DCO) in 3 rate, all'interno delle prime 3 bollette utili.

Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?

(N.B.: risposta in ordine al singolo quesito Q5, ferma restando la non condivisione della proposta che prevede la regolazione diretta dei pagamenti).

Stante quanto affermato in premessa relativamente alla possibilità di recuperare il 100% delle somme oggetto di ricalcolo e la posizione già espressa in risposta al Q1, riteniamo condivisibile l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi. La proposta formulata nel DCO non ci apparirebbe tuttavia sufficientemente articolata: in tal senso sottolineiamo come un tale meccanismo dovrebbe essere di semplice attuazione per non finire per gravare ulteriormente sui venditori aventi diritto.

Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?

Condividiamo la proposta di introduzione di una nuova componente, proposta che ci appare preferibile rispetto alla soluzione di regolazione diretta dei pagamenti.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Questa soluzione appare infatti di più immediata applicazione e contraddistinta da un minor impatto gestionale e implementativo.

Essa si presterebbe inoltre alla generazione di un minor livello di contenziosi, fornendo quindi un maggior grado di garanzia in termini di riconoscimento delle somme dovute ai venditori.

Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.

Stante anche quanto già affermato in premessa, non condividiamo la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale.

Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?

Riteniamo preferibile la soluzione che prevede l'introduzione di una nuova componente; per quanto riguarda le motivazioni, si vedano le risposte ai punti Q1 e Q6.

Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?

Condividiamo le tempistiche di implementazione illustrate per la soluzione di ristoro tramite una nuova componente tariffaria, per la quale rinnoviamo la preferenza.

Evidenziamo tuttavia la necessità che siano rese disponibili quanto prima le relative istruzioni operative, così da permettere ai venditori impattati di recuperare le informazioni necessarie sui propri sistemi e conseguentemente dimensionare l'entità dell'ammontare oggetto di reintegro.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi